



REGOLAMENTO

COMUNALE

TOPONOMASTICA

DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 maggio 2004, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale a far data dal 17 giugno 2004 ed entrato in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione. Da tale data è stata abrogata ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.

Modificato per integrazione al comma 4 dell'art. 9 e al modulo di "richiesta assegnazione numero civico" con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 20 marzo 2008.

Da ultimo il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 13/05/2008 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 1 giugno 2008.

INDICE

Art. 1 - Principi generali.....	2
Art. 2 – Disciplina degli adempimenti toponomastici.....	3
Art. 3 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.....	3
Art. 4 - Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)- Competenze	3
Art. 5 - Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) – Composizione.....	3
Art. 6 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione.....	4
Art. 7 - Ufficio Toponomastica ed altri Uffici comunali interessati.....	4
Art. 8 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati.....	4
Art. 9 - Numerazione civica	4
Art. 10 - Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.	5
Art. 11 - Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.....	5
Art. 12 - Richiesta di nuovo numero civico.....	6
Art. 13 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.....	6
Art. 14 - Rinvio alla legislazione in materia.....	6
Art. 15 - Entrata in vigore.....	6
FAC – SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE DI NUMERO CIVICO...omissis... (depositato agli atti d’ufficio). Il modulo è disponibile nell’apposita sezione del sito “MODULISTICA GENERALE”	7

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di Cerveteri tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e personalità di spessore internazionale che hanno dedicato la loro vita alla causa della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia della scienza e della cultura.

Art. 2 – Disciplina degli adempimenti toponomastici

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Toponomastica, tiene costantemente aggiornate le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, la numerazione civica: a tal scopo si avvale della cartografia digitale, in corso di realizzazione. La Giunta Comunale, su parere della Commissione Consultiva Toponomastica (CCT), provvede alla intitolazione delle nuove aree di circolazione od alla modifica di quelle già denominate.

Art. 3 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia dovrà presentare carattere di omogeneità, per quartieri o per zone caratteristiche (storiche, geografiche od altro). La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente, nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee, nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui all'art. 4.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe, alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo, indica, oltre che il luogo da denominare, anche la tipologia delle aree di circolazione (via, viale, piazza, piazzale, strada, parco, largo, lungomare ecc.). Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Art. 4 - Commissione Consultiva Toponomastica (CCT)- Competenze

E' istituita una Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio, non vincolante, in ordine a:

1. richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
2. preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area.

La CCT, esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune di Cerveteri, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa cura e spese del Comune di Cerveteri.

Il parere nelle fattispecie - di cui alle lett. a) e b) - si esplicita sulle iscrizioni lapidarie, sul loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve presentare uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera dello stesso.

Nel caso in cui la CCT ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 5 - Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) – Composizione

La CCT è presieduta dal Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Toponomastico (o suo delegato) ed è composta dal Dirigente del Servizio Culturale (o suo delegato) e dal Dirigente del Servizio Demografico (o suo delegato).

Funge da segretario personale designato dal Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Toponomastica.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; il parere dovrà essere a maggioranza semplice e, nel caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica può presentare richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, l'Ufficio Toponomastico istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni, e conclude con un parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare, sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo da intitolare. Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area.

Art. 7 - Ufficio Toponomastica ed altri Uffici comunali interessati

L'Ufficio Toponomastica, istituito presso l'Area Tecnica Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia, cura tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Servizio, avvalendosi dell'Ufficio dei Lavori Pubblici, nei casi di materiale apposizione dei numeri civici, delle targhe stradali e delle manutenzione della Toponomastica comunale. L'Ufficio Toponomastica svolge attività istruttoria e di supporto alla CCT e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici. Il numero civico assegnato dovrà essere comunicato all'Ufficio dei Lavori Pubblici e all'Ufficio Anagrafico, per i successivi adempimenti.

L'Ufficio dei Lavori Pubblici provvederà all'apposizione materiale dei numeri civici o di quanto richiesto, come stabilito nell'art. 10, anche avvalendosi di ditta appaltatrice esterna.

L'Ufficio Toponomastica cura la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni). L'Ufficio Anagrafico cura gli adempimenti di legge sulla residenza ai cittadini, aggiornando e conservando i nuovi dati anagrafici degli interessati.

Art. 8 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

Art. 9 - Numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari: direttamente, quando l'accesso all'unità immobiliare semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (adottata in questo Comune), ovvero secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico (che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito), può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione. In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto nelle zone rurali, per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, edifici vari, terreni, ecc., purché gli accessi stessi siano autorizzati dagli Organi competenti ovvero sia stata presentata richiesta di autorizzazione e/o regolarizzazione di passo e/o accesso carrabile. Sono escluse le porte delle chiese, le grotte, le baracche e simili.

I caratteri dei numeri civici dovranno essere realizzati secondo il campione depositato presso il Settore Toponomastica del Comune, approvato dalla Giunta Comunale, e l'indicazione del Numero Civico dovrà essere disciplinata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di manomissione per l'esecuzione di interventi o in caso di

asportazione per qualsiasi motivo, il proprietario dell'immobile dovrà provvedere alla relativa spesa di sostituzione, dandone comunicazione al Comune per la nuova apposizione del numero civico.

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili. Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.

Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.

Art. 10 - Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

b) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale); nel caso in cui questa attraversi l'area, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove però vi sia impossibilità permanente a costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due a tre metri, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Art. 11 - Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte.

a) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dalla estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità.

La numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera b) può essere ordinata secondo la successione dei numeri oppure secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad esse più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino alla strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto stesso dal punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta

una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo. Nei centri abitati per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione della località.

Art. 12 - Richiesta di nuovo numero civico

La Domanda di apposizione del nuovo numero civico dovrà essere predisposta dagli interessati secondo apposito fac-simile e dovrà essere consegnata, in carta semplice, completa di ogni allegato, all'Ufficio Toponomastica, che ne curerà l'istruttoria. La domanda deve essere presentata dal proprietario dell'immobile – o rappresentante legale della Società/Impresa Edile o Amministratore di Condominio-, ed indirizzata all'Ufficio Toponomastica – Piazza Risorgimento 3 - Cerveteri: alla domanda dovrà essere allegato il bollettino di pagamento per le spese del servizio, a carico degli interessati, pari ad euro 25,00 (euro venticinque), per ogni singolo numero civico/formella richiesta, da versarsi sul ccp n° 51173003 intestato a Comune di Cerveteri, con causale: "APPOSIZIONE NUMERO CIVICO".

All'atto della presentazione della richiesta del numero civico l'Ufficio Toponomastica verifica la completezza e procedibilità della domanda, e, nei venti giorni dal ricevimento, assegnerà il nuovo numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, aggiornando contestualmente la relativa mappa toponomastica dei numeri civici, anche in forma digitale, – ove disponibile.

Il numero civico assegnato dovrà essere comunicato all'Ufficio Manutentivo dei Lavori Pubblici e all'Ufficio Anagrafico, per i successivi adempimenti.

L'Ufficio Manutentivo dei Lavori Pubblici provvederà all'apposizione materiale dei numeri civici o di quanto richiesto entro cinque giorni dalla trasmissione da parte dell'Ufficio Toponomastica. Il servizio di apposizione del nuovo numero civico e relativa certificazione dello stesso potrà essere eseguito anche tramite Ditta appaltatrice, con apposita convenzione.

Per i permessi di costruire rilasciati dopo il 30.06.2003 la domanda dovrà essere presentata prima o contemporaneamente alla richiesta di agibilità.

Art. 13 - Targhe stradali. Modalità di attuazione

Le targhe stradali, facendo parte della Segnaletica stradale, dovranno essere realizzate in conformità alla normativa del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Sullo stesso supporto, potrà essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Nel centro storico, la targa potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) ed in tal caso potrà recare, oltre ai dati soprascriptificati, anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Art. 14 - Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per l'Edilizia ([DPR 380 del 06.06.2001](#)), del vigente Statuto del Comune di Cerveteri ed alle disposizioni del regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 15 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.

☆☆☆☆☆✱☆☆☆☆

FAC – SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE DI NUMERO CIVICO...omissis... (depositato agli atti d'ufficio). Il modulo è disponibile nell'apposita sezione del sito "MODULISTICA GENERALE" .